



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

area Patrimonio Edile - servizio Edilizia

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E PATRIMONIALI DELLA ZONA DI MESTRE ANNO 2024**

CUP:

CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Torricella

SUPPORTO AL RUP

Ing. Matteo Morandina

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO

Istituti scolastici Zona Mestre

CODICE ARES

PROGETTAZIONE

Studio ABCD

Ing. Matteo Morandina

COLLABORATORI

Geom. Luca Barzoni
P.I Andrea Finotto
Arch. Giorgia Formentin

TITOLO ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
1	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	xx/xx/2023

4

SCALA: 00/000



Città metropolitana di Venezia

Rep. numero _____

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di “MANUTENZIONE ANNO 2024 DA EFFETTUARSI
NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI
PATRIMONIALI DI MESTRE” (CUP ----- CIG)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di , presso gli uffici
della Città metropolitana di Venezia, in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera
191,

AVANTI A ME

dott. Michele Fratino, segretario generale della Città metropolitana di Venezia,
nominato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2021, prot. n.
1955, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato
dall'art. 10, comma 2-quater della legge 114 dell'11 agosto 2014

SONO COMPARI

da una parte:

l'ing. Nicola Torricella, nato a Portogruaro (VE) il 21 febbraio 1975 e
domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia, il quale
interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice
fiscale 80008840276, “Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante” 0000242008 che

nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Città metropolitana". L'ing. Nicola Torricella, competente nella sua qualità di dirigente a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Sindaco metropolitano 30 dicembre 2021 numero 89, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero; dall'altra parte:

ALTERNATIVA 1 → PER LEGALE RAPPRESENTANTE

il sig., nato a (..), il 19.., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della impresa/società, con sede legale in(....) , Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore".

ALTERNATIVA 2 → PER PROCURATORE

il sig., nato a (..), il 19.., residente a(....), in Via, cap., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società, con sede legale in (....), Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n.....,

capitale sociale euro/00 (€) interamente versato,
data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di
R.E.A., in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di
....., sig. , con scrittura privata
autenticata dal Notaio dott., rep., del 20., registrata
all' Ufficio di, in data al n..... serie che, in originale/ in
copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al
presente Atto sub “...” per formarne parte integrante e sostanziale).

La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà
chiamata, per brevità, anche “Appaltatore”.

ALTERNATIVA 3 → PER RTI

Il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di
....., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di
imprese con:

-, con sede in (..), Via n..., cap.,
capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione ..
....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

-, con sede in (..), Via n... , cap.,
capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione ..
....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di
mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata
autenticata dal Notaio dott., rep., del

....., registrata all'Ufficio di, in data..... al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “...” per formarne parte sostanziale ed integrante.(è conservata, in copia conforme/certificata o in originale agli atti della città metropolitana di Venezia)

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io, segretario rogante sono certo, mi fanno richiesta di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- che l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 2024 DA EFFETTUARSI NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI MESTRE” è stata definitivamente aggiudicata all'“Appaltatore”, con determinazione del dirigente dell' numero del ..

....., protocollo numero, esecutiva ai sensi di legge;

che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 111 del D.Lgs. 36/2023;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come risulta dalle note protocollo numeri in data e che non è previsto il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- (SOLO PER SOCIETÀ DI CAPITALI) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' “Appaltatore”, come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data al n.;

- che è stato redatto processo verbale di consegna dei lavori in data

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione/ la visura ordinaria dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data documento numero, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- (ipotesi A) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto

legislativo citato, la “Città metropolitana” recederà dal contratto;

- **(ipotesi B)** che il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la “Città metropolitana” recederà dal contratto;

- **(ipotesi C)** che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

- **(ipotesi D)** che l’“Appaltatore” risulta iscritto dal ... (data iscrizione) ... al ... (data scadenza iscrizione) ... nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di

- **(ipotesi E)** che la “Città metropolitana” ha acquisito in data, prot. n., attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, la “comunicazione antimafia” rilasciata, ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale si comunica che a carico della società/impresa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del medesimo decreto legislativo;

- che l’“Appaltatore” con nota prot.n. XXXX del XXXXX ha trasmesso i seguenti documenti sottoscritti in segno di accettazione:

- copia per estratto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città metropolitana di Venezia, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 in riferimento a “ *l’istituto del Whistleblowing per la*

segnalazione degli illeciti e disciplina della tutela del segnalante” ai sensi dell’art. 3 e seguenti del suo articolato;

- *“Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia”* ai sensi dell’art.18 c. 3 di detto articolato;
- copia del Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013);
- *Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, e recepito con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1352 del 15 giugno 2020, prot. n. 29812
- Circolare n. 1 del Segretario generale della “Città metropolitana di Venezia” – provvedimento n. 08 - del 23.03.2023, prot.nr. 21068 del 24.03.2023;

dichiarando altresì:

- di aver reso comunicazione dell’obbligo della loro osservanza ai dipendenti dell’impresa e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa, in quanto compatibili;
- che in relazione alle disposizioni contenute nei suddetti documenti si obbliga a vigilare sul rispetto degli stessi;
- di impegnarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto legislativo n.24 del 10.03.2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni

normative nazionali” a decorrere dal 15 luglio 2023, data di efficacia del citato decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO/ACCORDO QUADRO)

1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei lavori, a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura, dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 2024 DA EFFETTUARSI NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI MESTRE” - come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

2. L’“Aggiudicatario” si impegna ad eseguire attraverso i contratti applicativi, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati tecnici di progetto, dei quali l’“Aggiudicatario” dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai successivi contratti applicativi.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero, esecutiva:

- Relazione tecnica
- Quadro economico
- PSC
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi
- Quadro incidenza manodopera
- Elenco degli edifici
- Capitolato speciale d'appalto parte 1^ e parte 2^ (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, quale sua parte integrante e sostanziale sub ..);
- Computo metrico estimativo (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, quale sua parte integrante e sostanziale sub ..)

b. dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall'“Appaltatore” alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data al numero;

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Città

metropolitana”.

Commento [ED1]: per i contratti di importo superiore ad € 200.000,00

4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023, il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€,00) corrispondente al ribasso del (..) (%) sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, cui vanno aggiunti 8.600,00 euro (€ Ottomilaseicento/00) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, e 17.000,00 euro (€ diciassettemila/00) per economie, per un totale complessivo di/00 euro (€,00), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato a misura.

Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi dell’art. 32, comma 7 dell’allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi unitari di cui

all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'Appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

4. Qualora la "Città metropolitana", per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 5 comma 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara / depurato del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

7. La "Città metropolitana" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'Appaltatore.

8. La "Città metropolitana" dichiara che effettuerà i pagamenti all'Appaltatore, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.

9. L'Appaltatore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo è il sig., al quale la "Città metropolitana" effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o

la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla "Città metropolitana".

10. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla "Città metropolitana", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Città metropolitana" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La "Città metropolitana", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numerodel, protocollo numero, (impegno

12. La "Città metropolitana" avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

13. La "Città metropolitana" informa l'"Appaltatore" che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: (viabilità 70BCBE) (edilizia 3M8OCE).

ARTICOLO 5

(REVISIONE DEI PREZZI)

1. Come previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

ARTICOLO 6

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1.L'“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera n. 371 del 27 luglio 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare alla “Città metropolitana”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- si impegna a trasmettere alla “Città metropolitana” copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera n. 371 del 27 luglio 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il

presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 7

(TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data....., per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

Commento [ED2]: per lavori iniziati e consegnati prima della stipulazione del contratto

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8

(PENALI PER I RITARDI)

1. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per mille (0,3‰) e l'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del r.u.p., in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la "Città metropolitana" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".
2. Non è previsto il premio di accelerazione.

ARTICOLO 9

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore dell'“Appaltatore” dell'anticipazione pari al 20% da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di 90.000,00 euro (€ novantamila/00).

La contabilizzazione dei lavori, gli stati di avanzamento, l'emissione dei corrispondenti certificati di pagamento, il pagamento dei relativi acconti e del saldo avverranno con le modalità indicate all'art. 125 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

ARTICOLO 10

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato alla “Città metropolitana” entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d'appalto, già allegato al presente atto sotto la lettera “...”, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo 7 del presente contratto.

Oppure

1. Le parti prendono atto che l'“Appaltatore” ha presentato prima della consegna dei lavori il programma di esecuzione secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'Appalto, già allegato al presente atto, sotto la lettera “”.

ARTICOLO 11

(SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l’articolo 121 del D.Lgs. 36/2023 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, già allegato al presente atto sotto la lettera “...”

ARTICOLO 12

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la “Città metropolitana” potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010-

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla “Città metropolitana” nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’“Appaltatore” stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’“Appaltatore”, né alcuna preclusione in capo alla “Città metropolitana”.

ARTICOLO 13

(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che per il

collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 14

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n.

122 e n. 123 del D.Lgs. 36/2023 e l'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. **(antimafia ipotesi A)** La "Città metropolitana" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

(antimafia ipotesi B) La "Città metropolitana" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

2. La "Città metropolitana", verificata la violazione di uno o più degli obblighi rispetto alla documentazione trasmessa con nota prot.n. XXXXXXXXXXXX di cui alle premesse, la contesta per iscritto all'"Appaltatore" assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la "Città metropolitana" procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. La "Città metropolitana" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

3. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'"Appaltatore" ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

Commento [p3]: Eventualmente aggiornare

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della “Città metropolitana”, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell’“Appaltatore”, poteri autoritativi o negoziali per conto della “Città metropolitana”. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla “Città metropolitana”, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

Commento [r4]: A SEGUITO
MODIFICHE SEGRETARIO
Vedi premesse

ARTICOLO 15

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 16

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Città metropolitana” e l’ “Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€,00).
2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.
3. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la

suddetta garanzia è ridotta del per cento (...%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 prevista dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come risulta dalla copia dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero emessa dalla società in data oppure in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della cauzione è ridotto di un ulteriore venti per cento (20%) in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione ISO 14001 come risulta dal certificato n. emesso in data e scadenza

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

5. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 17

(POLIZZA ASSICURATIVA)

1. La “Città metropolitana” prende atto che l'“Appaltatore”, come previsto dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, ha stipulato polizza assicurativa numero, in data .. 20.., con, S.p.A., Agenzia di, per un massimale di 100.000,00 euro (€ centomila/00) per danni ad impianti ed opere, di 150.000,00 euro (€ centocinquantamila /00) per danni agli

impianti ed opere preesistenti, e di 50.000,00 euro (€ cinquantamila/00) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.500.000,00 euro (€ unmilione CINQUECENTOMILA/00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data ..
..... 20., trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo della “Città metropolitana” il 20. al n..... Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.

ovvero

1. L’“Appaltatore”, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, deve trasmettere la polizza di assicurazione prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per un massimale di 100.000,00 euro (€ centomila/00) per danni ad impianti ed opere, di 150.000,00 euro (€ centocinquantaMILA /00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di 50.000,00 euro (€ cinquantamila/00) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 dovrà coprire anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 1.500.000,00 euro (€ unmilione CINQUECENTOMILA/00) ed avrà durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

ARTICOLO 18

(SUBAPPALTO)

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto

dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate all'art. XXXXX del capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell'aggiudicatario. Non è ammesso il subappalto a cascata come previsto all'art. ____ del CSA;

2. L'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare i seguenti lavori/parti di opere appartenenti alla categoria:

XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, la “Città metropolitana” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere alla “Città metropolitana” entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la “Città metropolitana” sospende il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 20

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15 **OVVERO** che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del, rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di

ARTICOLO 21

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La “Città metropolitana” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 22

(DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo

ARTICOLO 23

(SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 02.12.2016)

1. L'“Appaltatore”, ai sensi di quanto disposto dell'art. 225, comma 1 del D.Lgs.

Commento [ED5]: SOLO PER PROCEDURE APERTE E APPALTI SUPERIORI AD € 500.000,00 (GURI E GIORNALI)

36/2023 e dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ha l'obbligo di rimborsare alla "Città metropolitana" le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

2. "L'Appaltatore" ha provveduto a depositare la somma di/ euro (€) presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 24

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali di/00 euro (€00) sono a carico dell'"Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 25

(REGISTRAZIONE)

1. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell' I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 26

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il dirigente ing. Nicola Torricella informa l'"Appaltatore" che "titolare" del

trattamento è la “Città metropolitana” stessa.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub sub in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per da, scadenza, e per l’ing. Nicola Torricella da InfoCert Firma Qualificata 2, scadenza 18.05.2024, risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.

Dopo di che io segretario generale della Città metropolitana di Venezia ho apposto, sui medesimi documenti, la mia firma digitale, in presenza delle parti.